

STATUTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE

Art. 1 – Costituzione

A norma del can. 495 e ss. del CIC, nell'Arcidiocesi di Amalfi-Cava de' Tirreni è costituito il Consiglio Presbiterale (CP), regolato dal diritto e dal presente statuto.

Art. 2 – Natura

Il CP è un organismo diocesano, formato da un "gruppo di sacerdoti che, rappresentando il presbiterio, è come il senato del Vescovo" (can. 495, § 1). Esso "ha solamente voto consultivo" (can. 500 § 2).

Art. 3 – Compiti

§ 1. Il CIC così ne disegna i compiti:

- a) "Spetta al CP coadiuvare il Vescovo nel governo dell'Arcidiocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata" (can. 495, § 1).
- b) "Il Vescovo diocesano lo ascolti negli affari di maggiore importanza, ma ha bisogno del suo consenso solo nei casi espressamente previsti dal diritto" (can. 500, § 1).
- c) "Il CP non può mai agire senza il Vescovo diocesano, al quale soltanto spetta la responsabilità di far conoscere ciò che è stato stabilito a norma del § 2" (can. 500, §3).

§ 2. Il CP, inoltre, ha lo scopo di:

- a) favorire nei presbiteri la perfezione personale e la scienza sacra;
- b) sovvenire alle loro necessità materiali e spirituali;
- c) sostenere il ministero sacerdotale;
- d) incrementare la carità sacerdotale e l'unità fra il Vescovo e il Presbiterio;
- e) prospettare questioni di principio riguardanti il bene della diocesi, astenendosi, però, da quelle riguardanti la designazione di uffici.

Art. 4 - Composizione

Il CP è composto da:

- a) dieci membri designati dai presbiteri: otto dal Clero diocesano, da eleggere uno per Forania e due tra i Religiosi dimoranti in diocesi;
- b) altri presbiteri nominati liberamente dal Vescovo soprattutto in ragione degli incarichi dagli stessi ricoperti.

Art. 5 - Elezioni

§ 1. Hanno diritto attivo e passivo di elezione tutti i sacerdoti diocesani e i sacerdoti religiosi dimoranti in diocesi.

§ 2. I presbiteri diocesani e quelli religiosi eleggeranno i rispettivi rappresentanti sotto la responsabilità del Vicario foraneo gli uni, e quella del Delegato diocesano per i Religiosi gli altri.

§ 3. Le elezioni si svolgeranno nella sede, data e ora concordate, a maggioranza semplice e con voto segreto. A parità di voto risulterà eletto il candidato più anziano per ordinazione sacerdotale.

§4. I Vicari foranei e il Delegato per i Religiosi redigeranno ed invieranno al Vescovo il verbale dettagliato delle operazioni avvenute.

Art. 6 - Presidente

Spetta al vescovo convocare il CP e presiederlo (can. 500, § 1). Se impedito, il vescovo può delegare a presiedere le riunioni del CP il Vicario generale o altro sacerdote.

Art. 7 - Segretario

Sentiti i membri del CP, il vescovo sceglie tra di loro il Segretario, il quale ha il compito di:

- a) far pervenire per tempo ai consiglieri l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno;
- b) tenere il libro dei Verbali e il registro con l'elenco dei consiglieri, da aggiornare in caso di variazioni e in cui annotare presenze e assenze;
- c) curare l'archivio del CP, da conservare in Curia.

Art. 8 - Commissioni

In seno al CP possono costituirsi varie Commissioni, ciascuna con un proprio Presidente, eletto dai componenti la Commissione stessa.

Art. 9 - Questioni da trattare

§1. Compete al Vescovo determinare le questioni da trattare oppure accogliere quelle proposte dai membri del CP (can. 500, § 1) o da un congruo numero di sacerdoti diocesani e/o religiosi.

§2. A norma del CIC il Vescovo deve sentire il CP per:

- a) la celebrazione del sinodo diocesano (can. 461, § 1);
- b) erigere, sopprimere o modificare in modo rilevante le parrocchie (can. 51, § 2);
- c) stabilire le norme riguardanti la cassa parrocchiale e la remunerazione dei sacerdoti per l'incarico parrocchiale, da cui provengono le offerte dei fedeli (can. 531);
- d) la costituzione in ogni parrocchia del Consiglio pastorale (can. 536, § 1);
- e) la costruzione di nuove chiese (can. 1215, § 2);
- f) ridurre a uso profano, mai però sconveniente, una chiesa non più adibita al culto divino (can. 1222, § 2);
- g) imporre tributi, secondo le esigenze dell'Arcidiocesi, alle persone giuridiche pubbliche soggette alla sua giurisdizione, e, in casi di grave necessità, per imporre un tributo straordinario alle persone fisiche ed alle persone giuridiche private (can. 1263);
- h) stabilire la remunerazione dovuta ai sacerdoti dagli enti ecclesiastici presso i quali gli stessi esercitano il ministero (art. 33 delle Norme concordatarie).

Nota - Per rimuovere un parroco, il vescovo deve ascoltare due parroci scelti dal gruppo a ciò stabilmente costituito dal Consiglio presbiterale, su proposta del Vescovo. Il parere dei consultori, anche se unanime, non è vincolante per il Vescovo, poiché, nel caso, non si tratta della decisione di un collegio, ma solo di un giudizio di persone prudenti.

Art. 10 - Convocazioni

§1. Il CP dovrà essere convocato almeno tre volte l'anno.

§2. Ciascun componente ha il dovere di partecipare a tutte le riunioni e non può farsi rappresentare. Chi è legittimamente impedito deve preventivamente segnalare la propria assenza. La riunione è valida se ad essa partecipa la metà più uno degli aventi diritto.

§3. Il Vescovo, per autonoma decisione o accogliendo eventuale richiesta di membri del CP, può stabilire che eventuali pareri siano espressi a scrutinio segreto. Un parere, perché sia valido, deve riportare la maggioranza assoluta dei voti.

§4. Quando l'argomento da trattare richiedesse una competenza specifica, il Vescovo può invitare alla riunione un esperto, che non ha, però, diritto di voto.

Art. 11 - Durata e Cessazione

§1. Il CP si rinnova ogni cinque anni.

§2. Un membro che nel corso del quinquennio cambia ufficio o Forania, di per sé non decade, salvo spontanee dimissioni.

§3. Un singolo consigliere cessa dall'incarico, oltre che per decesso o dimissioni accettate dal Vescovo, anche per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive in un anno.

§4. L'intero CP decade:

- a) per decorrenza dei termini (§ 1);
- b) se la sede è Vacante (can. 501, § 2);
- c) quando il Vescovo, consultato il Metropolita, lo scioglie, perché "non adempie l'ufficio che gli è stato affidato per il bene della diocesi, oppure perché di esso abusa gravemente" (can. 501, § 3).

Nota - Quando la sede è vacante gli uffici del CP sono adempiuti dai Collegio dei Consultori (can. 501, § 2).

Art. 12 - Sostituzioni

In caso di decesso, dimissioni o decadenza (art. 11), per la rimanente parte del quinquennio un consigliere viene sostituito da chi lo seguiva immediatamente per numero di preferenze, se eletto; da chi il Vescovo indicherà, se di nomina vescovile (art. 4).

Art. 13 - Consultori e Rappresentante nel CPR

§ 1. Fra i membri del CP:

- a) il vescovo nomina liberamente alcuni sacerdoti, in numero di sei e non maggiore di dodici, i quali costituiscono per un quinquennio il Collegio dei consultori, con i compiti determinati dal diritto (can. 502, § 1);
- b) viene scelto dal CP, per un quinquennio, il suo rappresentante in seno alla Commissione Presbiterale Regionale (CPR).

§ 2. Se qualcuno dei prescelti, per qualsiasi motivo, decade dal CP conserva l'incarico nei suddetti organismi.